



# COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA

## CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

### *Deliberazione del Consiglio Comunale*

N. 12 del Reg. Delibere del 27/04/2026

**Oggetto:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE E PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE.

L'anno **duemilaventisei** addì **ventisette** del mese di **Aprile** alle ore **20.30** nell'aula consiliare "Zucchetto Calogero", a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 13/04/2026 prot. n. 7316, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, in prima convocazione.

Presiede la seduta il Consigliere **Maria Rita Lazzara**

Assiste la seduta il **Segretario Supplente**, Dott. **Domenico Camarda**.

All'appello nominale chiamato dal Presidente del Consiglio risultano rispettivamente presenti e assenti i signori Consiglieri Comunali:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
Maria Rita Lazzara	SI	Agnese Colombo	SI
Biagio D'Ugo	SI	Martina Agnese Genualdi	SI
Francesco Pecoraro	NO	Salvatore Lo Bosco	NO
Maria Rita Marino	SI	Antonio Granà	NO
Luigi Imburgia	SI	Antonella Petrancosta	SI
Alessio Lo Bosco	NO	Biagio Bucaro	SI

Presenti : 8 Assenti : 4

**Il Presidente del Consiglio Comunale** pone in trattazione l'argomento iscritto al terzo punto all'o.d.g. avente ad oggetto: "Approvazione regolamento generale delle entrate e per l'applicazione dello statuto dei diritti del contribuente".

**Il Presidente** invita il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, Dott. Domenico Camarda, presente in aula ad illustrare la proposta in maniera esaustiva e dettagliata.

Nessuno avendo chiesto la parola, **il Presidente** chiude la discussione.

**Il Presidente**, dunque, mette ai voti la proposta, la cui votazione, per alzata di mano, produce il seguente esito:

Presenti e votanti n.8

Favorevoli n.8

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la Proposta di Deliberazione;

Visto il Regolamento di Funzionamento del C.C. e del Vigente Statuto;

visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori;

Visto l'esito della votazione;

### **DELIBERA**

**DI DARE ATTO** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che si intendente qui integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 7/2019 e successive modificazioni e integrazioni;

**DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il regolamento generale delle entrate comunali suddetto, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale e riportante, in particolare, gli articoli di seguito elencati:

-Articolo 9 – Dilazioni e rateizzazioni di pagamento;

-Art. 10 - ter – Misure premiali per domicilio digitale;

-Art. 11 quater – Misure premiali per contribuenti virtuosi;

-Art. 12 quinques – Pagamento mediante addebito diretto;

**DI TRASMETTERE** telematicamente la presente Deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro il termine stabilito dall'articolo 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 e successive modificazioni e integrazioni;

**DI DARE ATTO** che le modifiche hanno effetto, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2026 ed entrano in vigore ai sensi di legge;

**DI DARE ATTO**, altresì, che tra le predette misure premiali, quella della rateizzazione risultava prevista dal solo regolamento sulla Tari (art. 42), approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 26.5.2023, sicché tale disciplina andrà considerata superata in parte qua in caso di approvazione della presente;

**DI PUBBLICARE** la deliberazione successiva all'approvazione della presente all'albo pretorio *on line*, nonché il presente Regolamento Comunale in via permanente sul sito internet istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione Atti generali - Statuto e Regolamenti oltre che nella sezione "regolamenti" dell'home page del sito istituzionale.

Il Presidente del Consiglio pone, quindi, ai voti la immediata eseguibilità della deliberazione, la cui votazione, per alzata di mano, produce il seguente esito:

Presenti e Votanti n.8,

Favorevoli n. 8,

### **DELIBERA**

L'immediata eseguibilità del provvedimento.



## COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

### *Proposta di Deliberazione Consiliare*

Predisposta dal Settore II - Bilancio, Finanze, Informatica e Società Partecipate

**OGGETTO:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE E PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, DOMENICO CAMARDA SOTTOPONE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE LA SEGUENTE PROPOSTA DELIBERATIVA DICHIARANDO DI NON TROVARSI IN CONFLITTO D'INTERESSI AI SENSI DELL'ART. 6 -BIS DELLA LEGGE 271/1990 E S.M.I.

**PREMESSO** che:

- Con Legge Regionale n.1/2026 (legge di stabilità regionale 2026/2028), pubblicata sul supplemento ordinario della GURS n. 2 del 09.01.2026. sono state previste misure a sostegno della Finanza Locale. In particolare, l'art. 12 della richiamata legge dispone testualmente quanto di seguito riportato:  
*“1. Al fine di promuovere una più efficace gestione dell'attività di recupero dei crediti e della riscossione dei tributi locali da parte dei comuni siciliani, è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 (Missione 18, Programma 1), da ripartirsi in favore dei comuni che, nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già provveduto, ovvero provvedano entro il 30 giugno di ognuno dei predetti esercizi finanziari, a introdurre nel proprio ordinamento, anche attraverso la*

*gestione nella forma associata di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, almeno due delle seguenti misure:*

*a) previsione dell'affidamento, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a società iscritta nell'albo istituito ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni, dell'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate o delle funzioni e attività di supporto propedeutiche alle dette attività;*

*b) previsione di misure premiali in materia di rateizzazione, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione di riferimento, per i contribuenti persone fisiche, non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo, che eleggono domicilio digitale presso un indirizzo di posta elettronica certificata ai fini della notifica degli atti tributari di pertinenza del comune;*

*c) previsione di misure premiali in materia di rateizzazione, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione di riferimento, in favore di contribuenti qualificati come virtuosi sulla base dell'assenza di morosità pregresse e di decadenze da precedenti piani di rateizzazione nel triennio antecedente all'anno di applicazione della misura premiale;*

*d) previsione delle misure premiali di cui all'articolo 118-ter del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i contribuenti che adempiano al pagamento di tributi locali mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto su conto corrente bancario o postale;*

*e) previsione di strumenti di pianificazione organizzativa e gestionale, anche mediante il ricorso a figure esterne iscritte negli albi professionali degli avvocati o dei dottori commercialisti per l'implementazione e l'ottimizzazione delle attività di riscossione e recupero dei crediti.*

*L'adozione delle misure di cui al comma 1 è attestata con dichiarazione congiunta del responsabile del servizio finanziario e del segretario del comune recante l'indicazione dell'atto deliberativo di approvazione del regolamento adottato, formulata e prodotta secondo modalità e termini indicati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica.*

*2. L'adozione delle misure di cui al comma 1 è attestata con dichiarazione congiunta del responsabile del servizio finanziario e del segretario del comune recante l'indicazione dell'atto deliberativo di approvazione del regolamento adottato, formulata e prodotta secondo modalità e termini indicati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. 3. Al riparto delle somme di cui al comma 1 tra i comuni aventi titolo si provvede annualmente con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica per il cinquanta per cento in parti uguali e per il cinquanta per cento proporzionalmente al numero di abitanti, fermo restando che ciascun comune può essere destinatario del suddetto riparto esclusivamente per un unico esercizio finanziario tra quelli previsti al comma 1.*

*4. Le assegnazioni di cui al presente articolo costituiscono intervento a sostegno del bilancio dei comuni destinatari non soggetto alla rendicontazione di cui all'articolo 158 del decreto legislativo n. 267/2000.”;*

**VISTI:**

- l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a mente del quale *“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”*;
- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che prevede per i Comuni la possibilità di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, comprese le modalità di riscossione, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VERIFICATO** che la richiamata potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni è confermata dall'art. 14, comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 14/2013;

**RICHIAMATI** gli artt. 114, 118 e 119 della Costituzione che riconoscono l'autonomia regolamentare piena del Comune, nel rispetto dei principi costituzionali;

**ATTESO** che l'art. 36 della L. 338/2000 (legge finanziaria per il 2001) che stabilisce *“... i comuni possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo le modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso”*;

**RICHIAMATA** la Legge 27 luglio 2000, n. 212, cosiddetto *“Statuto dei diritti del contribuente”*, che disciplina il rapporto fra amministrazione finanziaria e contribuenti, nell'ottica della tutela dell'affidamento e della collaborazione fra gli enti impositori ed i cittadini;

**DATO ATTO** che il D. Lgs. n. 219/2023 ha riformato il suddetto Statuto dei diritti del contribuente in attuazione alla Legge delega per la riforma fiscale n. 111/2023;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 792 e successivi della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020/2022) ha introdotto specifiche disposizioni che afferiscono alla rateizzazione delle somme dovute dai contribuenti e utenti;

**RICHIAMATA** la recente Legge n. 199/2025 (c.d. legge di bilancio per il 2026), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025 “Supplemento ordinario n.

42/L” ha previsto la possibilità per gli Enti locali di introdurre “autonomamente” forme di definizione agevolata degli obblighi tributari, anche di natura patrimoniale, in precedenza in tutto o in parte non adempiuti;

**VISTO**, in particolare, l’articolo 1, commi 102-110, della citata legge di bilancio, a mente del quale:

*“102. Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento tributario nonché nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile à, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.*

*103. Ciascuna regione e ciascun ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.*

*104. Nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell’attività di riscossione ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all’articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario.*

*105. Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell’imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.*

*106. Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l’utilizzo di tecnologie digitali per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione delle relative disposizioni.*

*107. Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.*

*108. I regolamenti degli enti locali, in deroga all’articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all’articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.*

*109. Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.*

*110. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-quater del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, l'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.”;*

**CONSIDERATO** che:

- la normativa da ultimo richiamata riconosce la facoltà per gli enti locali di introdurre, mediante l'adozione di specifiche norme regolamentari con particolare riguardo ai crediti di difficile esigibilità, forme di definizione che prevedano la riduzione/esclusione degli interessi e delle sanzioni al fine di consentire a chi non lo ha fatto nei termini previsti di estinguere le proprie obbligazioni nei confronti dell'Ente;
- l'attuale contesto economico rende opportuno agevolare i contribuenti in difficoltà, promuovendo strumenti di *compliance* fiscale;
- l'introduzione delle misure premiali previste anche dalla normativa regionale di cui in premessa permetterebbe all'ente, oltre ad agevolare i contribuenti, di attingere a fondi regionali destinati ai Comuni siciliani che modernizzano i propri servizi finanziari;

**RAVVISATA** l'opportunità di avvalersi dello strumento normativo in parola, in quanto consentirebbe ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione ed all'Ente, con l'adempimento spontaneo, il recupero delle entrate incrementando la propria capacità di riscossione;

**RITENUTO** quanto mai necessario assicurare una efficace traduzione attuativa dei criteri di rafforzamento delle capacità di controllo e di snellimento degli strumenti di supporto alla riscossione coattiva, la cui funzione deterrente è altrettanto essenziale per pervenire ad un assetto della gestione della riscossione più incisivo e aderente alle esigenze della fiscalità locale;

**RILEVATO** che la Corte dei Conti con delibera AUT13/SEZAUT/2024/FRG del 21/7/2024 ha indicato agli enti di attivarsi nella verifica dei regolamenti delle entrate tributarie al fine di evitare un rallentamento dell'attività accertativa e un appesantimento degli adempimenti a carico degli uffici tributari;

**EVIDENZIATA**, pertanto, la necessità di approvare, nell'esercizio del potere di cui al sopra richiamato art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, delle modifiche al regolamento generale delle entrate con le quali introdurre nuove misure premiali;

**VISTO** lo schema di modifica integrativa al regolamento generale delle entrate comunali, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale e riportante i nuovi articoli di seguito elencati:

- Articolo 9 – Dilazioni e rateizzazioni di pagamento;

- Art. 10 - ter – Misure premiali per domicilio digitale;
- Art. 11 quater – Misure premiali per contribuenti virtuosi;
- Art. 12 quinquies – Pagamento mediante addebito diretto;

**ATTESO** che le norme regolamentari in oggetto, contenenti disposizioni di natura procedurale relative al recepimento di norme legislative, non soggiacciono al termine previsto per l'approvazione dei bilanci comunali;

**VALUTATO** di apportare nel senso anzidetto le modifiche al testo del regolamento vigente, in considerazione della necessità di introdurre la previsione di misure premiali in ordine al pagamento di entrate tributarie e patrimoniali comunali in adesione alla normativa sopra richiamata, garantendo il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità, trasparenza;

**VISTO** l'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*15. «A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed*

*autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei*

*medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per per l'anno precedente.*

**CONSIDERATO**, quindi, che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

**RILEVATO** che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**DATO ATTO** che con deliberazioni consiliari nn. 8 e 9 del 26.03.2026 sono stati, rispettivamente, approvati il Dup e il Bilancio di previsione per il triennio 2026/28;

**ACCERTATA** la competenza consiliare in materia di approvazione di regolamenti ai sensi dell'art. 32 della legge 142/1990, come recepito dall'art. 1 della legge regionale 48/1991;

**ACQUISITI:**

- il parere di regolarità tecnica rilasciato dal competente Responsabile del Settore II, il quale contestualmente dichiara di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione di garanzia della trasparenza e di agire nel rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- il parere in ordine alla regolarità contabile dal medesimo responsabile del servizio finanziario;
- il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e acquisito agli atti d'ufficio;

**VISTI:**

- la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e ss.mm. ed ii., avente ad oggetto: "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana";
- la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, e ss.mm. ed ii., recante: "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm. ed ii., avente ad oggetto: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di ordinamento finanziario e contabile;
- il D. Lgs. n. 33/2013, recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
- il D. Lgs. n. 97/2016, avente ad oggetto: “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, e ss.mm. ed ii., recante: “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”;
- la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, con la quale sono state apportate significative innovazioni in materia di obbligo di pubblicazione degli atti nei siti istituzionali degli enti locali;
- lo Statuto Comunale,
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

### **PROPONE**

1. **DI DARE ATTO** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che si intende qui integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale n. 7/2019 e successive modificazioni e integrazioni;
2. **DI APPROVARE**, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il regolamento generale delle entrate comunali suddetto, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale e riportante, in particolare, gli articoli di seguito elencati:
  - Articolo 9 – Dilazioni e rateizzazioni di pagamento;
  - Art. 10 - ter – Misure premiali per domicilio digitale;
  - Art. 11 quater – Misure premiali per contribuenti virtuosi;
  - Art. 12 quinquies – Pagamento mediante addebito diretto;
3. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente Deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro il termine stabilito dall’articolo 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 e successive modificazioni e integrazioni;

4. **DI DARE ATTO** che le modifiche hanno effetto, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2026 ed entrano in vigore ai sensi di legge;
5. **DI DARE ATTO**, altresì, che tra le predette misure premiali, quella della rateizzazione risultava prevista dal solo regolamento sulla Tari (art. 42), approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 26.5.2023, sicché tale disciplina andrà considerata superata in parte qua in caso di approvazione della presente;
6. **DI PUBBLICARE** la deliberazione successiva all'approvazione della presente all'albo pretorio *on line*, nonché il presente Regolamento Comunale in via permanente sul sito internet istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione Atti generali - Statuto e Regolamenti oltre che nella sezione “regolamenti” dell'home page del sito istituzionale.

**IL RESPONSABILE DEL Settore II -  
Bilancio, Finanze, Informatica e  
Società Partecipate**  
Dott. Domenico Camarda



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / 15

Ufficio Proponente: **Ufficio Demografici e Istat**

Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE E PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Demografici e Istat)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/04/2026

Il Responsabile di Settore

Dott. Domenico Camarda

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/04/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Domenico Camarda

letto, confermato e sottoscritto:

**Il Consigliere Anziano  
Biagio D'Ugo**

---

**Il Presidente  
Maria Rita Lazzara**

---

**Il Vice Segretario Comunale  
Dott. Domenico Camarda**

---

-----

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale del Comune, ai sensi dell'art.12 Legge Regionale 5/2011, per 15 giorni consecutivi dal a

Altavilla Milicia, 04/05/2026

**Il Vice Segretario Comunale  
Dott. Domenico Camarda**

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ DELL'ATTO**

(articolo 12, commi 1 e 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44)

Il sottoscritto **Segretario Supplente Dott. Domenico Camarda**, visti gli atti d'ufficio,

### **ATTESTA**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **27/04/2026**

perché dichiarata immediatamente esecutiva (articolo 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44);

Ai sensi dell'art.15, L.R.44/91, come sostituito dall'art.4, l.r. 23/1997.

Altavilla Milicia, 04/05/2026

**Il Vice Segretario Comunale  
Dott. Domenico Camarda**

---

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Altavilla Milicia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

LAZZARA MARIA RITA in data 04/05/2026  
D'UGO BIAGIO in data 05/05/2026  
Camarda Domenico in data 05/05/2026